



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 270

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione Università degli Studi di Bari.-

SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

favorevole

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Cultura - Scuola - Sport - Turismo
Spettacolo - Servizi Demografici
Il Dirigente
(Dott. Samuele PONTINO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

///////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000:

favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Mazzone)

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	A
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso, Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Bari ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro in data 29/03/2006 un "Protocollo d'Intesa" per l'adesione al Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione";
- che per la definizione delle attività da realizzare nell'ambito del Programma l'Università degli Studi di Bari ha sottoscritto con Italia Lavoro S.p.A. in data 23/04/2007 un Protocollo Operativo;
- che in esecuzione del Programma "Formazione ed Innovazione per l'Occupazione", Programma promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., l'Università degli Studi di Bari ha pubblicato un avviso per la iscrizione alla Banca Dati dei candidati ai tirocini formativi e di orientamento;

Considerato che l'azione, che si inserisce in una più ampia pianificazione tracciata dal Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione", si propone di promuovere tirocini finalizzati allo sviluppo dell'occupazione ed al miglioramento dell'occupabilità attraverso un raccordo ampio e costante tra giovani laureandi e laureati ed imprese, sia pubbliche che private, che intendono investire sul capitale umano con alta formazione;

Rilevato che al fine di rendere operativi i predetti tirocini è indispensabile la sottoscrizione di apposita "Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento" tra il Comune di Canosa di Puglia e l'Università degli Studi di Bari secondo lo schema di "Convenzione" fornito dalla stessa Università;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito e per l'effetto approvare lo schema di "Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento" tra il Comune di Canosa di Puglia e l'Università degli Studi di Bari, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Dato atto che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal responsabile del 3° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, nonché il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) - di approvare lo schema di "Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento" tra il Comune di Canosa di Puglia e l'Università degli Studi di Bari, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

2) - **di incaricare** il Dirigente del 3° Settore di compiere ogni atto ritenuto utile per l'esecuzione della presente deliberazione ivi compresa la rappresentanza dell'Ente per la sottoscrizione della Convenzione.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Cultura - Scuole - Sport - Turismo
Spettacolo - Servizi Demografici
e Anziani
(Dott. Sauro FONTINO)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C.
NR. 270/9.10.2008

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Bari, con sede in Piazza Umberto I, n. 1 – 70124 Bari, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata dal prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25.09.1952, nella sua qualità di Rettore pro tempore

e

.....con sede legale in, codice fiscale
..... d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato dal
..... nato a

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione ha promosso ed approvato il Programma denominato “Formazione, Innovazione per l'Occupazione” – FIXO, volto a promuovere l'occupazione qualificata e la diffusione dell'innovazione nelle imprese e nelle reti di servizio per il lavoro;
- che detto Programma, da realizzarsi in collaborazione con Italia Lavoro SpA, Agenzia Tecnica del citato Ministero, coinvolge le Università italiane in un'azione di sistema che prevede il potenziamento del ruolo di intermediazione ed accompagnamento al lavoro dei laureati, lo sviluppo dei servizi di placement universitario, l'integrazione tra ricerca scientifica e trasferimento di innovazione

- tecnologica al sistema delle imprese al fine di accrescere e migliorare l'occupazione;
- che, in particolare il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione", si propone di promuovere tirocini finalizzati allo sviluppo dell'occupazione ed al miglioramento dell'occupabilità attraverso un raccordo ampio e costante tra giovani laureandi e laureati ed imprese che intendono investire sul capitale umano con alta formazione;
 - che il Programma FIO intende diventare il volano di un circuito virtuoso di integrazione tra Università e sistema produttivo;
 - che in esecuzione del Programma è stato pubblicato sui siti www.progettofixo.it <http://www.europalavoro.progettofixo.it> e www.uniba.it l'avviso pubblico per la iscrizione alla banca dati dei candidati ai tirocini;
 - che detti tirocini, rivolti a laureandi, che abbiano ottenuto l'assegnazione del titolo della tesi e a laureati, da non più di 18 mesi di vecchio e nuovo ordinamento, avranno una durata complessiva di tre mesi rinnovabili per altri tre mesi;
 - che è previsto un sussidio mensile, in favore del tirocinante, pari a € 200,00 lordi. Il sussidio sarà erogato direttamente da Italia Lavoro S.p.A. e sarà subordinato al superamento del 75% delle presenze previste nel Progetto formativo; tale Progetto deve prevedere una durata minima di 30 ore settimanali;
 - che ha manifestato la volontà di stipulare la presente convenzione rendendosi disponibile ad accogliere laureanti e/o neo laureati dell'Università degli Studi di Bari in tirocini di formazione ed orientamento alla professione;
 - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito

dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilit  civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante   tenuto a:

- svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonch  per la responsabilit  civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonch  alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il datore di lavoro che ospita il tirocinante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale; -
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa.

Art. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun obbligo finanziario salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della

parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Ente, l'Università e Italia Lavoro, nominata dalla stessa Università in qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali". Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata fino al termine dello/gli stage e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Data,.....

(firma per il soggetto promotore)

.....

(firma per il soggetto ospitante)

.....